

Comune di Valle Mosso

Regolamento per l'assegnazione e la gestione di orti urbani sui terreni di proprietà del Comunale

Art. 1 - Definizione orto urbano

Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno pubblico, della estensione di circa 50-60 metri quadri), messo a disposizione dei cittadini residenti o delle associazioni di volontariato presenti in paese, con l'obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo, destinato esclusivamente alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso dell'assegnatario. E' severamente vietata la coltivazione di kiwi e di qualsiasi altra pianta ad elevato consumo d'acqua.

La coltivazione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare o associativo.

Art. 2 - Individuazione e assegnazione

L'individuazione dei lotti, da destinare a orto urbano, è fatta con apposita delibera di Giunta. Tale delibera dovrà altresì approvare la scheda tecnica, predisposta in collaborazione con il Servizio Urbanizzazioni, per le caratteristiche delle recinzioni, delle coperture tipo serra ecc.

L'assegnazione viene fatta dal Servizio Patrimonio, sulla base dei criteri individuati nel presente Regolamento.

Ai singoli lotti verrà apposta una targa numerica o altro contrassegno.

Art. 3 - Durata

La durata dell'assegnazione è triennale. Allo scadere dei tre anni la concessione può essere rinnovata, di anno in anno, purché al momento della scadenza non vi siano domande in attesa di evasione.

L'orto concesso in gestione all'assegnatario non può essere ceduto, né dato in affitto, in successione ecc, ma deve essere coltivato direttamente e con continuità dallo stesso. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari o associati.

Per documentati motivi di salute o altri motivi personali, da comunicare al Servizio Patrimonio, la coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di una persona di fiducia dell'assegnatario per un periodo massimo di sei mesi.

In caso di decesso o rinuncia da parte dell'assegnatario, il lotto libero viene assegnato in base ai criteri di cui al presente Regolamento.

Ad ogni nucleo familiare e ad ogni associazione può essere concesso un solo lotto.

Può essere concesso un secondo lotto soltanto in mancanza di richiedenti utilmente collocati in graduatoria e che non abbiano rinunciato alla concessione.

Allo scadere del termine, l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero da persone e/o cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le colture eseguite durante il periodo dell'assegnazione e la recinzione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Art. 4 - Requisiti per la formazione della graduatoria

Per l'assegnazione degli orti, i cittadini o associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

- essere residenti in Valle Mosso da almeno 2 anni
- essere maggiorenni
- non avere la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale. I requisiti di cui sopra devono sussistere, per essere ammessi in graduatoria, al momento di presentazione dell'istanza.

Ai successivi requisiti viene attribuito il seguente punteggio, sulla base del quale si procederà alla formazione della graduatoria:

- Associazione di volontariato punti 15
- Disoccupato punti 13
- titolarità pensione punti 12
- portatore di handicap compatibile con lo svolgimento dell'attività punti 10
- casalinga punti 10

A parità di punteggio l'assegnazione avviene nel seguente ordine di preferenza:

- associazione
- reddito ISEE più basso.

Art. 5 - Canone di concessione e spese

Gli orti urbani vengono concessi in comodato gratuito.

Le spese di gestione del lotto, compresa l'ordinaria manutenzione, sgombero neve e getto sale per ghiaccio, sono a carico dell'assegnatario, senza che ciò possa costituire corrispettivo del comodato, che rimane a titolo gratuito e temporaneo. Per l'utilizzo dell'acqua si quantifica una spesa fissa annua di 20 euro, l'importo dovrà essere versato, con le modalità che verranno comunicate, presso la Tesoreria comunale.

Art. 6 - Obblighi del concessionario

Gli assegnatari si impegnano ad accettare tutte le norme previste dal presente Regolamento ed in particolare a:

- 1) mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
- 2) non effettuare costruzioni abusive di capanni o similari;
- 3) recintare il lotto assegnato, sulla base dei parametri tecnici individuati con apposita Delibera di Giunta Comunale, nonché provvedere, con particolare cura, alla manutenzione della recinzione;
- 4) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossetti di scolo;
- 5) non danneggiare in alcun modo altri orti;
- 6) non svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro;
- 7) non scaricare materiali anche se non inquinanti;
- 8) non tenere stabilmente animali negli orti o allevamenti di ogni tipo;
- 9) non accedere alla zona orti con auto e motocicli, ma a servirsi degli spazi appositamente predisposti;
- 10) non utilizzare in alcun modo concimi chimici o prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc) che possono arrecare danno all'ambiente;
- 11) non installare chiusure, di qualsiasi genere, diverse da quella autorizzata, nel proprio orto;
- 12) non bruciare stoppie e rifiuti;
- 13) non far arrampicare sulle reti di confine piante di qualsiasi tipo;
- 14) non usare l'acqua per scopi diversi dall'annaffiatura;
- 15) vigilare sull'insieme degli orti, segnalando al Servizio Patrimonio ogni eventuale anomalia;
- 16) tenere puliti e in buono stato di manutenzione i sentieri di accesso agli orti.

Art. 7 - Residui vegetali.

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost devono essere depositati in apposite compostiere o interrati nell'orto assegnato. Tali residui non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria ecc.) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Art. 8 - Costruzioni

Costruzioni e pavimentazioni sono vietate.

Eventuali coperture tipo serra, di altezza massima non superiore a m. 1,5, tunnel e reti antigrandine sono consentite in modo provvisorio e stagionale.

Attrezzi di piccole dimensioni potranno essere conservati nell'attiguo locale di proprietà comunale.

Art. 9 - Responsabilità civile e penale

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione comunale resta pertanto manlevata da ogni responsabilità civile e penale.

Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, con riferimento al Codice Civile.

Art. 10 - Vigilanza

Gli assegnatari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune che potranno effettuare sopralluoghi e verifiche in qualsiasi momento.

Art. 11 - Obbligo di restituzione

La violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente Regolamento comporta l'immediata restituzione a carico dell'assegnatario ed eventuale risarcimento danni.

Il presente regolamento è:

- stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 05/07/2013;
- stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 31/07/2013 al 15/08/2013 senza opposizioni;
- entrato in vigore il 1° settembre 2013;
- stato inserito nella raccolta dei regolamenti del Comune.

Valle Mosso, li 05/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dottor Giuseppe Marino)